



COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO

Provincia di Avellino

P.U.C. PIANO URBANISTICO COMUNALE

L.R.n.16 del 22 dicembre 2004
Regolamento Regionale n.5/2011

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ADEGUATE AI PARERI	Sigla	numero
<i>Profili di Coerenza Provincia di Avellino n.28 del 10/04/2018 Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno prot. 4938 del 29/06/2015 ASL prot.0002757 del 06/10/2016 UOD valutazioni ambientali - Regione Campania - prot.362835 del 26/05/2016</i>	R	2

Progettista:
arch. Gianfranco Guarino

collaboratori:
arch. Valentina Gagliardo
sistema informativo GIS: geol. Luca Guarino

Ottobre 2019

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 AMBITO APPLICATIVO	4
ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE.....	4
ART. 3 - MISURE DI SALVAGUARDIA	5
ART. 4 - INDICI URBANISTICI	5
ART. 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ED IDROGEOLOGICO.....	6
ART. 5_ BIS- PREVENZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI	6
ART. 6 - VINCOLO IDROGEOLOGICO	6
ART. 6_ BIS - VALUTAZIONE DI INCIDENZA.....	7
ART. 6 TER - ASPETTI CONNESSI TUTELA DELLE ACQUE	7
ART. 6 QUATER - I BOSCHI - AREE PERCORSO DAL FUOCO – USI CIVICI.....	7
ART. 6 QUATER - AREE ARCHEOLOGICHE	8
ART. 7 -DEROGHE ALLE PRESENTI NORME.....	8
TITOLO II – DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI.....	8
UTILIZZAZIONE DEI SUOLI.....	8
ART. 8 - DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE	8
ART. 9 - ZONA A - CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO (ART.2 D.I.1444/68)	10
ART. 10 - ZONA B – COMPLETAMENTO DEL TESSUTO URBANO / SATURA	11
ART. 11 - ZONA C – INTEGRAZIONE RESIDENZIALE PREVISTA	12
ART. 12 - ZONA C1 EDILIZIA SOCIALE	12
ART. 13 - ZONA C2 – ESPANSIONE RESIDENZIALE POSTA IN ATTO	13
ART. 15 - ZONA C4 - TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE MISTA INDIRECTA.	13
ART. 16 - ZONA D1 – PRODUTTIVA ARTIGIANALE E COMMERCIALE ESISTENTE	14
ART. 17 - ZONA D2 – PRODUTTIVA ARTIGIANALE E COMMERCIALE	14
ART. 18 - ZONA E1 – AGRICOLA ORDINARIA	15
ART. 19 - ZONA E2 – AGRICOLA DI TUTELA AMBIENTALE	17
ART. 20 - ZONA E3 – AGRICOLA SPECIALE DI TUTELA DEL PAESAGGIO FLUVIALE	18
ART. 21 - ZONA F1 – ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO	19
ART. 22 - ZONA F2 – ATTREZZATURE DI INTERESSE SOCIALE E TERRITORIALE.....	19
ART. 23 - ZONA F3– ATTREZZATURE SPORTIVE	20
ART. 24 - ZONA F4– ATTREZZATURE RELIGIOSE (L.R. 5/3/1990 N.9).....	20
ART. 25 - ZONA F5 – ATTREZZATURE ECO-AMBIENTALI	20
ART. 26 - ZONA F6 – ATTREZZATURE SCOLASTICHE	21
ART. 27 - ZONA F7 – VERDE PUBBLICO	21
ART. 28 - ZONA F8 – PARCHEGGIO	21
ART. 29 - ZONA F9 – VINCOLO CIMITERIALE	21

ART. 30 - ZONA T – TURISTICO RESIDENZIALE	21
ART. 31 - FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE	22
ART. 32 - FASCIA DI RISPETTO STRADALE	23
TAB. A - DISTANZE: FUORI DAL CENTRO ABITATO	23
A1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI - AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTE LE STRADE	24
A2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE (D.LGVO N. 285 DEL 30/04/1992 MODIFICATO DAL D.LGVO N.360 DEL 10/09/1993, DPR N. 495 DEL 19/12/1992 MODIFICATO DAL DPR 16/09/1996 N. 610)	26
TAB. B - DISTANZE: ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	28
B1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI - AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTE LE STRADE	28
B2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE	30
ART. 33 - FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO	31
ART. 34 - FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO	31
ART. 35 - RISPETTO CORPI IDRICI (SORGENTI)	31

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO APPLICATIVO

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione disciplinano gli interventi di trasformazione, riqualificazione, conservazione e tutela del territorio comunale di SANTA LUCIA DI SERINO (AV) coerentemente alla classificazione in zone omogenee riportata negli elaborati grafici del Piano Urbanistico Comunale (PUC).

L'attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale. L'esecuzione delle opere è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire, salvo i casi di attività edilizia libera e quelli in cui è prevista la presentazione di Denuncia di Inizio Attività e/o di SCIA conformemente a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione e dalle norme statali e regionali vigenti.

ART. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Il PUC si compone di una componente strutturale "CS" e di una programmatica "CP", elaborate contemporaneamente nella fase di prima approvazione dello strumento urbanistico e legate entrambe alla documentazione di relazioni "R" urbanistico-ambientali.

RELAZIONI – "R"

- 01 - R1 – Relazione illustrativa
- 02- R2 – Norme Tecniche di Attuazione
- 03- R3 – Relazione di Compatibilità tra le previsioni urbanistiche di Piano e le condizioni geomorfologiche dei suoli
- 04- R4 - Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza
- 05- R5 - Sintesi non tecnica della Valutazione Ambientale Strategica

COMPONENTE STRUTTURALE – "CS"

- CS 0 – Quadro di unione 1:5000
- CS 1 – Inquadramento territoriale e stralcio P.T.C.P. 1:25.000
- CS 2 – Inquadramento territoriale del Piano con individuazione piani contermini 1:10.000
- CS 3.1 - Rete infrastruttura elettrica – P.I. - esistente 1: 5.000
- CS 3.2 - Rete infrastruttura idrica - esistente 1: 5.000
- CS 3.3 - Rete infrastruttura fognaria. - esistente 1: 5.000
- CS 4 - Carta risorse naturali 1:5000
- CS 5 - Carta dei vincoli 1: 5.000
- CS 6 – Perimetrazione del centro storico e centro abitato-edificato-destinazioni d'uso 1: 2.000
- CS 7 - Carta uso del suolo 1: 5.000
- CS 8 – Carta della trasformabilità e delle invarianti 1:5000

COMPONENTE PROGRAMMATICA – "CP"

- CP1 – Carta della trasformabilità e delle trasformazioni 1:2000
- CP2 – Zonizzazione urbanistica 1:2000
- CP3 – Zone di trasformazione particolareggiate 1:1000

- CP4 – Standard Urbanistici – ambientali 1:2000
- CP5 – Trasformazione e Unità di paesaggio 1:5000
- CP6 – Rete della mobilità 1:2000
- CP7 - Rete infrastruttura elettrica e di pubblica illuminazione 1 : 2.000
- CP8 - Rete infrastruttura idrica 1: 2.000
- CP9 - Rete infrastruttura fognaria 1: 2000
- CP10 – Carta zonizzazione sismica e fattibilità del piano 1:5000

b) piani di settore di riferimento:

Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto

- Relazione illustrativa
- Carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto 1:5000

Piano di Zonizzazione Acustica

- Z.A.1 – Relazione illustrativa e indagine fonometrica
- Z.A.2 – Regolamento di attuazione
- Z.A.3 – Zonizzazione acustica 1:5000

Piano di Protezione Civile;

Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (in acronimo SIAD)

Piano di Assestamento forestale dei beni silvo – pastorali (P.A.F.)

ART. 3 - MISURE DI SALVAGUARDIA

A partire dalla data di esecutività della delibera di adozione del Piano Urbanistico Comunale e fino alla sua entrata in vigore, e comunque per non oltre un anno dalla data di adozione, è fatto obbligo di sospendere gli atti abilitativi alla realizzazione di interventi edilizi che siano in contrasto con le disposizioni normative e grafiche del Piano Urbanistico Comunale in corso di approvazione.

Le Misure di Salvaguardia, rese obbligatorie dall'art.12, commi 3 e 4, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e ribadite dalle disposizioni della L.R. n.16/2004 -"Norme sul Governo del Territorio" e del Regolamento Regionale n. 5/11, hanno lo scopo di impedire interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con il Piano Urbanistico Comunale adottato e non ancora approvato.

ART. 4 - INDICI URBANISTICI

Il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, nel rispetto delle norme generali regolanti l'attività edilizia, stabilisce le definizioni, i criteri di quantificazione e le modalità di applicazione degli indici urbanistici e dei parametri edilizi, alcuni dei quali utilizzati nella presente normativa con le abbreviazioni di seguito elencate:

- It – Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
- If – Indice di fabbricabilità fondiario (mc/mq)
- Sm – Superficie minima di intervento (mq)
- Sl – Superficie minima del lotto (mq)
- Iu – Indice di utilizzazione edilizia (mq/mq)
- Rc – Rapporto di copertura (mq/mq)
- H – Altezza della costruzione (m)
- Df – Distanza tra le fronti (m)
- Ds – Distanza dal filo stradale (m)

Dc – Distanza dai confini di proprietà (m)
Sp– Superficie parcheggi (mq)
Ip – Indice di piantumazione (n/ha)
Spe - Superficie permeabile¹.

ART. 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ED IDROGEOLOGICO

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente agli studi geologici e geosismici di, cui allo “Studio geologico e di microzonazione sismica ai fini dell’adeguamento sismico del Piano” - indagine geologica ex L.R. n.9/83 e s.m.i., redatta dal geologo dott. Geol. Giuseppe Concordia, nonché nel rispetto del Piano Straordinario in materia di rischio idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e dei relativi Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico “PSAI - Rischio idraulico” e “PSAI - Rischio frana”,.

Nella ipotesi di incoerenza tra le previsioni grafiche e normative del presente Piano e gli studi geologici e geosismici sopra richiamati, prevalgono le indicazioni e le prescrizioni di questi ultimi. Dovranno, inoltre, essere rispettate la normativa sismica vigente e tutte le eventuali prescrizioni e penalizzazioni sismiche e geologiche contenute nello studio redatto per il presente Piano Urbanistico Comunale.

*Nelle aree interessate dalla perimetrazione del PsAI-Rf, si dovrà tenere conto delle azioni di tutela e gestione del territorio comunale, previste nell’Appendice A- Linee Guida per l’Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico allegata alla normativa di attuazione del Psai-Rf, nella fase di attuazione del PUC.*²

ART. 5_ BIS- PREVENZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI

*Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale ricadenti all’interno della perimetrazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione_Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (Direttiva 2007/60/CE, D.lvo 49/2010, D.lvo 219/2010), adottato nella seduta del 23/12/2013 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, sono soggette alle limitazioni di uso e/o prescrizioni previste dalle Misure di Salvaguardia per aree soggette a pericolosità idraulica (art.65, co.7, del D.lgs 152/2006 s.m.i.).*³

ART. 6 - VINCOLO IDROGEOLOGICO

La trasformazione o il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono subordinati alla preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 13 del 28.02.87 e dell’art.24 della L.R. n. 11 del 07.05.96.

Per tutti i movimenti di terra da effettuarsi nelle aree sottoposte al predetto vincolo deve essere richiesta l’autorizzazione di cui alla L.R. n. 11/96 artt. 23 e 24.

¹ PTCP_Profilo di coerenza Allegato 1 - Parte 3

² Parere Autorità di bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno prot. N.4938 del 29/06/2015

³ Parere Autorità di bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno prot. N.4938 del 29/06/2015

ART. 6_BIS - VALUTAZIONE DI INCIDENZA⁴

Vanno assoggettate a procedura di Valutazione di Incidenza, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, tutte le opere che possono avere incidenze significative sulla ZPS IT8040021 “Picentini” e sul SIC IT8040011 “Monte Terminio”.

A tal riguardo si porta in evidenza che lo studio di incidenza dovrà rispondere nei contenuti alle disposizioni dell’Allegato G del DPR 357/97 e s.m.i. ed in particolare contenere una descrizione degli habitat e delle specie di flora e di fauna tutelati nel sito Natura 2000 e rinvenibili nell’area oggetto di intervento, una valutazione delle incidenze significative che le opere da realizzare possono determinare sulle componenti abiotiche, biotiche e sulle connessioni ecologiche caratterizzanti i siti di interesse, nonché una descrizione delle ipotesi alternative e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione da prevedere per l’eliminazione/riduzione delle incidenze eventualmente rilevate.

Inoltre, si porta in evidenza che per il Sito Natura 2000 SIC IT 8040011 “Monte Terminio” sono di applicazione le misure di conversione di cui al Decreto Dirigenziale n. 51 del 26/10/2016 pubblicato sul BURC n. 71 del 31/10/2016.

ART. 6 TER - ASPETTI CONNESSI TUTELA DELLE ACQUE⁵

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente agli studi del Preliminare di Piano per il governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea (approvato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 26/07/2005 e pubblicato in G.U. n. 253 del 29/10/2005) ed al Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale PdGA, approvato con DCPM 10/04/2013 (G.U. del 10/07/2013 n.160), redatti dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno.

In tutte le aree soggette ad interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, nonché di ampliamento e nuova costruzione, sarà necessario provvedere al convogliamento delle acque meteoriche, ad eccezione delle acque di prima pioggia, recapiti diversi dal sistema fognario di collettamento ad impianti di depurazione in tutti i casi consentiti dalle vigenti normative. In tutti gli interventi pubblici e privati di adeguamento e realizzazione di nuove reti fognarie andrà prevista la realizzazione di collettori separati per acque bianche e nere⁶.

ART. 6 QUATER - I BOSCHI - aree percorso dal fuoco – usi civici⁷

I boschi rientrano tra le aree tutelate per legge, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, pertanto qualsiasi trasformazione o mutamento di destinazione degli stessi è sottoposto alle disposizioni del Titolo I - Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto riguarda le aree percorse dal fuoco, il piano rinvia al catastato degli incendi boschivi del Comune di Santa Lucia di Serino opportunamente aggiornato. In queste aree trova applicazione la disciplina dettagliata dall’art. 10, comma 1, della L. 21/11/2000 n. 353, come modificato dall’art. 4, comma 173, della L. 24/12/2003, n. 350 e successivamente dall’articolo 9-sexies, comma 1, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123. Per la regolamentazione degli usi civici del Comune di Santa Lucia di Serino, si dovrà fare riferimento al PAF (piano di assestamento forestale), nel quale sono riportati i terreni/beni aventi questa definizione. I beni ad uso civico sono inalienabili, non usucapibili, soggetti al vincolo agrosilvo-pastorale e al vincolo paesaggistico (art. 142, lettera h D.lgs 42/2004). L’inalienabilità ed il vincolo di destinazione possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell’amministrazione regionale.

⁴ Parere Favorevole di Valutazione d’Incidenza Appropriata nota prot. 2017.0353613 del 18/05/2017

⁵ Parere Autorità di bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno prot. N.4938 del 29/06/2015

⁶ PTCP_ Profili di coerenza Allegato 1 - Parte 3

⁷ PTCP_ Profili di coerenza Allegato 1 - Parte 1 e 2

ART. 6 QUATER - AREE ARCHEOLOGICHE⁸

Nelle aree dove ricadono le zone di interesse archeologico, secondo quanto riportato nel PTCP di Avellino, elaborato QC01-B, aree di interesse archeologico, per tutte le opere pubbliche si applicano le disposizioni degli articoli 95 e 96 del DLgs 163/06 e s.m.i. Nelle aree di interesse archeologico, per tutte le opere di pubblica utilità e per le opere realizzate da soggetti privati che prevedono scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo va data preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica competente per territorio.

ART. 7 -DEROGHE ALLE PRESENTI NORME

Ai sensi degli articoli 14 e 20, comma 10, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. (Testo Unico Edilizia), nonché della legge 160/11 e s.m.i., il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato sia per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, che per interventi di edilizia privata, laddove espressamente consentiti dalle norme, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 ed s.m.i. e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del presente strumento urbanistico generale e degli strumenti attuativi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.l. 2 aprile 1968 n.1444, fatta salva la normativa statale e regionale intervenuta.

TITOLO II – DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI SUOLI

ART. 8 - DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Piano disciplina nella sua componente strutturale i criteri guida, le scelte strategiche e le politiche da attuare, tenendo conto delle dinamiche urbane, degli aspetti ambientali, paesaggistici e socio-economici, definendo sostanzialmente gli indirizzi di lungo periodo e le aree di trasformabilità.

La componente programmatica disciplina, nell'arco temporale di un quinquennio, le aree di trasformazione, con l'indicazione delle relative destinazioni d'uso, come desumibile dagli elaborati grafici siglati CP2 – Zonizzazione urbanistica 1:2000", CP3 – Zone di trasformazione particolareggiate 1:1000, CP4 – Standards urbanistici ambientali 1:2000", unitamente agli altri allegati di Piano.

I parametri urbanistici ed edilizi di ciascuna zona territoriale omogenea sono stabiliti nei successivi articoli. L'effettivo utilizzo delle aree destinate ai diversi tipi di intervento sul territorio è rimesso alla stretta osservanza:

- delle presenti Norme Tecniche di Attuazione;
- delle previsioni rappresentate negli elaborati grafici del presente PUC;

⁸ PTCP_ Profili di coerenza Allegato 1 - Parte 2

- delle perimetrazioni degli Ambiti urbani disciplinati mediante strumenti urbanistici attuativi (Ambiti PUA), la cui priorità di attuazione in relazione alla programmazione complessiva dell'Ente è individuata negli Atti di Programmazione degli Interventi di cui all'art.25 della L.R. n.16/2004 e s.m.i.;
- delle conclusioni e delle prescrizioni contenute nello studio geologico-tecnico allegato al PUC;
- delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione del rischio sismico;
- delle disposizioni di cui al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PsAI) dell'Autorità di Liri Garigliano e Volturno;
- delle disposizioni contenute nell'art.21 del D.Lgs. 152 del 11.05.1999 e s.m.i., per quanto riguarda le aree di salvaguardia delle risorse idriche, e di quelle che riguardano il rispetto delle fasce fluviali;
- delle disposizioni del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i.;
- del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) di cui all'art.28 della L.R. n.16/2004;

Le classificazioni del territorio comunale (Zone Territoriali Omogenee comprensive delle fasce di rispetto) sono le seguenti:

a) – Zone omogenee prevalentemente residenziali e misto residenziali

- Zona A Conservazione del Centro Storico (art. 2 D.I. 1444/68)
- Zona B Completamento del tessuto urbano / satura
- Zona C Integrazione residenziale prevista
- Zona C1 Edilizia sociale
- Zona C2 Espansione residenziale posta in atto
- Zona C3 ~~Trasformazione residenziale diretta~~⁸
- Zona C4 Trasformazione residenziale mista indiretta

Fermo restando quanto disciplinato dal RUEC circa le modalità attuative del presente PUC, per le suddette zone omogenee sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: residenza, commercio, pubblici esercizi, ⁹**artigianato**, uffici e servizi pubblici e privati, studi professionali e di rappresentanza, locali per associazioni politiche, sindacali, culturali, assistenziali e religiose, attività culturali, sociali, espositive e ricreative, e tutte le attività necessarie e complementari alla residenza.

b) – Zone omogenee prevalentemente produttive

- Zona D1 Produttiva artigianale e commerciale esistente
- Zona D2 Produttiva commerciale ed artigianale

c) – Zone omogenee per usi prevalentemente agricoli

- Zona E1 Agricola ordinaria
- Zona E2 Agricola di tutela ambientale
- Zona E3 Agricola speciale di tutela del paesaggio fluviale

d) – Zone omogenee per attrezzature pubbliche, private e terziarie

- Zona F1 Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
- Zona F2 Attrezzature di interesse sociale e territoriale
- Zona F3 Attrezzature sportive
- Zona F4 Attrezzature religiose (L.R. 5/3/1990 n°9)

⁹Parere ASL

⁸ PTCP_ Profili di coerenza

Zona F5 Attrezzature eco-ambientali
 Zona F6 Attrezzature scolastiche
 Zona F7 Verde pubblico
 Zona F8 Parcheggio
 Zona F9 Vincolo cimiteriale

e) – Zone omogenee per la valorizzazione turistica e ambientale

Zona T Turistico-residenziale

f) – Fasce di rispetto

Fascia di rispetto cimiteriale
 Fascia di rispetto fluviale ex art.142, co. 1, lett. c) D.Lgs n. 42/ 2004 (ex lege 431/85)
 Fascia di rispetto fluviale ex L.R. 14/82 e succ. mod. e integ.
 Fascia di rispetto metanodotto

¹⁰ Per gli interventi previsti dal Piano Urbanistico Comunale, pur non creando, effetti significati sulla RETE NATURA 2000, si procederà ad elencare alcune misure compensative da mettere in pratica per poter conservare e migliorare gli habitat di flora e fauna presente sul territorio di Santa Lucia Serino:

Zone “B”, “C”, “C2”, “T”:

- ✓ creazione di passaggi a tutela della fauna;
- ✓ effettuazioni di piantagioni con specie autoctone, nel rispetto delle indicazioni della normativa regionale, come un ulteriore arricchimento di elementi vegetali forestali;
- ✓ recinzioni in ferro o in legno di dimensione e disegno tale da non impedire il passaggio e la libera circolazione delle specie prima definite;
- ✓ non dovranno essere costruiti muri e/o recinzioni lungo i lati della carreggiata;
- ✓ qualsiasi lavoro a farsi dovrà essere realizzato in periodi non corrispondenti a quelli di riproduzione e di nidificazione della fauna;
- ✓ durante i lavori di riqualificazione non si dovrà provvedere all'estirpazione diretta della vegetazione in particolare per quella arborea e/o piccoli cespugli come anche la piantumazione di specie alloctone;
- ✓ le eventuali nuove piantumazioni dovranno essere caratterizzate dall'utilizzo di specie autoctone, coerenti con la fauna fitoclimatica in questione.

ART. 9 - ZONA A - CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO (art.2 D.I.1444/68)¹¹

¹⁰ Rif inegr. V.I.

¹¹ Parere Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno

Tale Zona è caratterizzata da interesse storico-documentale e dalla presenza di edifici di pregio storico ambientale. L'attuazione degli interventi è subordinata alla formazione di Piani Urbanistici Attuativi aventi valore e portata di Piano di Recupero di cui alla L. 457/78, di iniziativa pubblica o privata, ai sensi dell'art.26, co.2, lett. e), L.R. n.16/04, e/o di Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale di cui alla L.R. n.26/2002 e D.P.G.R.C. n.376/2003, ai sensi dell'art.26, co.2, lett. d), L.R. n.16/04.

L'attività edilizia sarà, altresì, disciplinata dal Piano del Colore per l'edilizia storica di cui alla L.R. n.26/2002. Gli interventi in tale Zona dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni, laddove applicabili, del D.Lgs.n.42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i. e della L.109/2005, (Verifica preventiva dell'interesse archeologico).

I Piani di Recupero, sia di iniziativa pubblica che privata, dovranno indicare gli interventi edilizi consentiti, coerentemente a quanto disposto dalla L. n. 457/78.

Il Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale dovrà essere redatto al fine di realizzare interventi di recupero e riqualificazione nel pieno rispetto di tutte le indicazioni della Conservazione Integrata, i cui contenuti sono sanciti dalla Carta del Restauro-Carta di Amsterdam 1975-1985, e dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- riutilizzazione sociale delle strutture più importanti;
- individuazione di aree pubbliche attrezzate;
- regolamentazione del sistema di traffico pedonale e automobilistico;
- delocalizzazione di attività non compatibili con le finalità del Programma;
- restauro, decoro e tinteggiatura delle superfici esterne degli edifici di interesse storico-documentale;
- demolizione di superfetazioni e parti incongrue di edifici di scarsa qualità, che costituiscano detrattori ambientali, da ricostruire nel rispetto dell'ambiente storico;
- riqualificazione di edifici esistenti già oggetto di recupero;
- ristrutturazione edilizia di singoli immobili;
- sostituzione edilizia e ricostruzione degli immobili staticamente ed igienicamente inadeguati al conseguimento degli standard qualitativi, ai sensi dell'art.5, comma 10 e segg., L.R. n.26/2002;
- adeguamento degli impianti tecnologici ed igienico funzionali.

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.8, punto a).

Fatto salvo quanto disciplinato, fino all'approvazione del Programma integrato e/o dei Piani di Recupero, potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi di cui alle lettere a),b),c),d) dell'art. 3 del DPR n. 380/01 e s.m.i., e un adeguamento funzionale strettamente connesso all'adeguamento dei servizi pari al 10% del volume preesistente, fermo restando il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Anche la viabilità, quale tracciato cinematico originario sarà conservato e valorizzato a mezzo di interventi che si adattino al contesto storico¹².

A tal riguardo il Siad approvato favorisce la pedonalizzazione di una parte del tessuto storico.

Nell'ambito del centro storico non soggetto a tutela architettonica e delle aree edificate, nel caso di demolizione e ricostruzione di interi immobili va previsto il reperimento della Spe (superficie permeabile) pari al 20% del lotto. Nel caso di demolizione e ricostruzione di fabbricati che occupano già tutto il sedime del lotto, oppure dovendo realizzare, per soddisfare gli standard di legge, autorimesse interrato, possano essere utilizzate soluzioni alternative per il soddisfacimento degli standard quali la raccolta e la canalizzazione nel sottosuolo delle acque di prima pioggia raccolte dal tetto, terrazze e lastri solari¹³.

ART. 10 - ZONA B – COMPLETAMENTO DEL TESSUTO URBANO / SATURA

La Zona "B" comprende aree sostanzialmente consolidate ed edificate sature o parzialmente edificate facenti parte del tessuto urbano di più recente formazione a destinazione prevalentemente residenziale.

¹² PTCP_Profilo di coerenza Allegato 1 - Parte 2

¹³ PTCP_Profilo di coerenza Allegato 1 - Parte 3

Per tali zone potranno essere eseguiti, mediante intervento edilizio diretto, gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., nonché interventi di adeguamento tecnologico funzionale rientranti nel 15% della volumetria esistente e per i soli lotti liberi, previa verifica degli indici di zona (D.G. Comunale n. 75 del 25/08/2014) interventi di completamento mediante intervento edilizio diretto, da effettuarsi nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

If	=	0,5 mc/mq
Rc	=	0,60 mq/mq
H	=	7,50 m.
Df	=	10 m. (o in aderenza)
Dc	=	5 m. (o a confine per pareti non finestrate)
Ds	=	si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione
Spe	=	almeno il 60% della Superficie fondiaria ¹⁴ .

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.8, punto a).

ART. 11 - ZONA C – INTEGRAZIONE RESIDENZIALE PREVISTA

La Zona C comprende aree connesse al tessuto urbano esistente, da integrare con nuova edificazione a carattere prevalentemente residenziale con relativi servizi ed attività terziarie (compresi i pubblici esercizi) sociali e commerciali.

L'edificazione è consentita, mediante intervento edilizio diretto, previo rilascio di permesso di costruire convenzionato recante i modi e i termini circa la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione che entrano a far parte del patrimonio pubblico, con conseguente scomputo del loro valore dal pagamento degli oneri, da effettuarsi nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

If	=	0,6 mc/mq
Rc	=	0,60 mq/mq
H	=	9,50 m.
Df	=	10 m.
Dc	=	5 m. (o a confine per pareti non finestrate)
Ds	=	si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione
Spe	=	almeno il 60% della Superficie fondiaria ¹⁵ .

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.8, punto a).

ART. 12 - ZONA C1 EDILIZIA SOCIALE

La zona C1 riguarda gli interventi di E:R.P. sovvenzionata e/o convenzionata ed agevolata destinata alle categorie sociali deboli, quali l'alloggio sociale.

L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di Piani Urbanistici Attuativi aventi valore e portata di Piani di Lottizzazione Convenzionata, di cui all'art.26, co.2, lett. a), L.R. n.16/04.

In sede di formazione dei Piani Urbanistici Attuativi occorre reperire all'interno delle Zone C1 le aree per gli standards in misura di 18 mq./ab, per verde attrezzato e per parcheggi, nonché si applicheranno i seguenti indici e parametri:

It	=	1,5 mc/mq.
H	=	9,0 m

¹⁴ PTCP_ Profili di coerenza Allegato 1 - Parte 3

¹⁵ PTCP_ Profili di coerenza Allegato 1 - Parte 3

Dc = 5,00 (o a confine per pareti non finestrate)
 Sm = 2.000 mq o intero lotto come definito
 Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione.
 Spe = almeno il 60% della Superficie fondiaria¹⁶.

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) saranno disciplinati dai Piani Urbanistici Attuativi in uno con le previsioni planovolumetriche e le categorie di intervento.

Sono consentite le destinazioni d'uso di cui al precedente art.8, punto a).

Per quanto riguarda i Piani Attuativi dovranno corredati da adeguata documentazione comprovante la sostenibilità delle previsioni insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle infrastrutture e impianti a cui saranno condotti i reflui del progettato. In particolare vanno riportati e/o illustrati:

- a) tracciato e capacità dei collettori fognari principali interessati dalle previsioni insediative;
- b) capacità di efficienza degli impianti di depurazione;
- c) capacità della rete scolante;
- d) eventuali opere o specifici oneri previsti a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti ai fini della sostenibilità degli stessi.
- e) eventuali progetti di completamento o potenziamento degli impianti suddetti, finanziamenti e tempi di attuazione programmati, e relazioni temporali fra l'attuazione di tali progetti e l'attuazione dei nuovi insediamenti urbani;
- f) eventuali relazioni con i programmi di investimento dell'ente gestore della rete fognaria e del servizio di depurazione.

Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale vanno esplicitate nelle norme tecniche dei Piani Attuativi.¹⁷

ART. 13 - ZONA C2 – ESPANSIONE RESIDENZIALE POSTA IN ATTO

La Zona C2 riguarda aree di espansione residenziale di cui ai Piani di lottizzazione convenzionata già avviati e/o approvati che sono pertanto già disciplinati da piano attuativo vigente, e per le quali si applicano le disposizioni in esso contenute, che si intendono qui integralmente richiamate, per quanto non in contrasto con il presente Piano. Nel caso di non attuazione del Piano di lottizzazione nei termini prescritti e di vigenza dello strumento particolareggiato, dette zone saranno assimilate alle zone C.

ART. 15 - ZONA C4 - TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE MISTA INDIRETTA¹⁸.

La zona C4 riguarda la trasformazione urbana da realizzare con criteri perequativi e previo intervento indiretto finalizzato ad una integrazione prevalentemente residenziale con relativi servizi ed attività terziarie, per pubblici esercizi, sociali e commerciali.

L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo di cui all'art. 26 della L.R. 16/04 elaborato con specifico riferimento alla Tav. CP.3. del PUC – Zone di trasformazione particolareggiate, da attuarsi in comparti edificatori di cui agli artt. 32,33,34,35, come integrati, con un indice perequativo riferito a tutti i proprietari ricadenti nell'ambito della singola zona di trasformazione, indipendentemente dalla loro localizzazione, previa realizzazione e cessione compensativa delle aree in esse previste per viabilità e standard pubblici.

¹⁶ PTCP_ Profili di coerenza Allegato 1 - Parte 3

¹⁷ PTCP_ Profili di coerenza Allegato 1 - Parte 3

¹⁸ PTCP_ Profili di coerenza Allegato 1 - Parte 3

- Zona di trasformazione 1° (trasformazione esistente)..... sup. tot. Mq. 4.770
 sup fondiaria di riferimentomq. 1200
 Riferimento planovolumetrico graficizzato tavola CP3
 a) cessione area verde pubblico adiacente piazza Chiesa SS.Apostoli Pietro e Paolo = mq. 650
 b) realizzazione struttura a destinazione ricettiva = mq. 580
 c) h. max = 4,50 mq.
 d) realizzazione area parcheggio pubblico = mq. 250

- Zona di trasformazione 2° (trasformazione esistente)..... sup. tot. Mq. 4100
 sup fondiaria di riferimentomq. 1025
 Riferimento planovolumetrico graficizzato tavola CP3
 a) cessione area pubblico di accesso per viabilità parcheggi e verde = mq. 650
 b) sup fondiaria di riferimentomq. 850
 c) l.t. = 0,6 mc/mq.
 d) l.f.f. = 2,50 mc/mq
 e) h. max = 9,25

in entrambi le aree dovrà essere garantito che la Spe = almeno il 60% della Superficie fondiaria¹⁹.

È prevista, dopo i tre anni di vigenza del piano ed ove ritenuto indispensabile con proprio atto dall'Amm.ne Com.le ed a fronte di inerzia dei proprietari frontisti, l'attuazione dell'intervento pubblico sostitutivo per la sola realizzazione dell'allargamento stradale e la conseguente inapplicabilità successiva delle suindicate previsioni urbanistiche.

ART. 16 - ZONA D1 – PRODUTTIVA ARTIGIANALE E COMMERCIALE ESISTENTE

La Zona D1 riguarda aree con impianti produttivi di tipo artigianale e commerciale esistenti o in realizzazione. All'interno di tali aree sono ammessi interventi di manutenzione e ristrutturazione degli impianti produttivi esistenti, il loro adeguamento funzionale a standard di sicurezza, nei limiti del 15% della cubatura esistente, nonché l'ampliamento e completamento degli stessi, attraverso intervento edilizio diretto, nei limiti dei seguenti parametri ed indici:

- lu. = 1,0 mq/mq
 Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)
 H = 12,00 m alla gronda

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

Nelle aree D1, ricadenti nella fasce fluviali si prevede l'inserimento lungo il perimetro di una fascia di rispetto da destinare a verde di schermatura e di mitigazione impatto, inoltre le aree di pertinenza dovranno avere pavimentazioni permeabili non inferiore al 20% del lotto²⁰.

Inoltre per le zone D1 ricadenti nei pressi di reti ecologiche, si devono adottare recinzioni (laddove necessarie) atte a garantire la connessione ecologica²¹.

ART. 17 - ZONA D2 – PRODUTTIVA ARTIGIANALE E COMMERCIALE

¹⁹ PTCP_Profilo di coerenza Allegato 1 - Parte 3

²⁰ Parere Autorità di bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno prot. N.4938 del 29/06/2015

²¹ PTCP_Profilo di coerenza Allegato 1 - Parte 2

La Zona D2 riguarda aree specificatamente riservate ad impianti produttivi di tipo artigianale e commerciale, nonché edifici, impianti e attrezzature di servizio, uffici e attività terziarie in genere.

Il PUC si può attuare per intervento diretto sulle aree prospicienti strade esistenti e mediante Piano Urbanistico Attuativo di cui all'art. 26, co.2, lett. c), della L.R. n.16/2004, di iniziativa privata, negli altri casi, da redigere nel rispetto delle previsioni cinematiche di Piano, secondo i seguenti indici e parametri:

lu = 0,8 mq/mq
 Rc = 0,50 mq/mq (del lotto fondiario utilizzabile)
 H = 12,00 m alla gronda

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione.

La superficie fondiaria complessiva non potrà superare il 75% della superficie territoriale.

Gli interventi diretti ed il Piano Attuativo dovrà prevedere, nei nuovi insediamenti, gli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi nella misura complessiva prevista dall'art. 5, punti 1) e 2), del D.I. 1444/68.

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) saranno rispettivamente pari a ml.20 e ml. 10.

La edificazione di volumetria accessoria è consentita esclusivamente per la guardiania o di servizio, nella misura di una unità per attività produttiva e, comunque, non superiore ad 1/5 della potenzialità edificatoria del lotto.

Per gli interventi di tipo artigianale-produttivo, dovrà essere prevista un'area di cessione per standard pari al 10% della superficie del lotto, da destinare a parcheggi e verde. Specifiche precisazioni per l'osservazione n. 3 (cfr. D.G.C. 75 del 25/08/2014).

Nelle aree D2, ricadenti nella fasce fluviali si prevede l'inserimento lungo il perimetro di una fascia di rispetto da destinare a verde di schermatura e di mitigazione impatto, inoltre le aree di pertinenza dovranno avere pavimentazioni permeabili non inferiore al 20% del lotto²².

Inoltre per le zone D2 ricadenti nei pressi di reti ecologiche, si devono adottare recinzioni (laddove necessarie) atte a garantire la connessione ecologica²³.

ART. 18 - ZONA E1 – AGRICOLA ORDINARIA ²⁴.

La Zona E1 è destinata all'esercizio diretto delle attività agricole del proprietario imprenditore agricolo professionale come definito ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38"), di edifici ed attrezzature con esse compatibili o esclusivamente localizzabili in campo aperto, quali annessi agricoli e manufatti strumentali per utilizzi agrituristici e di attività complementari.

Le zone E del presente piano ricadono nelle Unità di paesaggio del PTCP di Avellino, denominate:

☐☐23_1 Conca di Avellino Fondovalle e terrazzi della Conca di Avellino. Uso del suolo agricolo (noccioleti). Aree urbanizzate e superfici artificiali 39% - .

☐☐23_3 Conca di Avellino Versanti dei complessi argilloso marnosi della Conca di Avellino. Superfici da moderatamente a molto fortemente pendenti Uso del suolo agricolo (noccioleti), con presenza significativa di aree naturali.

In queste aree è consentito lo sviluppo di attività multifunzionali e complementari (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismo, etc), in modo tale da rappresentare una strategia interessante se adeguatamente accompagnata da azioni dedicate da parte della pubblica amministrazione, in particolare per la scuola e il welfare urbano.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato considerando l'unità aziendale minima in 10 mila metri quadri, salvo che in presenza di produzioni agricole ad alto rendimento, quale coltura prevalente nell'ambito dell'azienda, da

²² **Parere Autorità di bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno prot. N.4938 del 29/06/2015**

²³ **PTCP_ Profili di coerenza Allegato 1 - Parte 2**

²⁴ **PTCP_ Profili di coerenza Allegato 1 - Parte 3**

dichiarare nel piano aziendale, che non potrà comunque mai essere inferiore ai 5000 mq²⁵. in relazione alle destinazioni colturali ad alto rendimento in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree seminate ed a frutteto).....0,01 mc/mq

(aree seminate irrigue con colture pregiate

ed orti a produzione ciclica intensiva)..... 0,005 mc/mq

H = 6,50 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione.

La pendenza delle falde del tetto non deve essere superiore al 35%.

- Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella Zona E1, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc, e la realizzazione dell'edificio rurale è consentita su un fondo unico di almeno mq 5.000 ²⁶.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione e di nuova costruzione di cui al presente articolo sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola dell'unità aziendale e per gli usi disciplinati dalle norme statali e regionali. E' comunque sempre consentito l'ampliamento per gli edifici rurali ad uso residenziale e non, legittimamente assentiti, (purché stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo agricolo da imprenditori agricoli professionali), sono consentiti aumenti di volume non superiore al 10% di quelli preesistenti, unicamente per sistemazioni igieniche e tecniche²⁷.

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, come definita dalla L.R. n° 15/08 e suo regolamento d'attuazione n. 18 del 28/12/2009 e con le attività ricettive compatibili con quelle previste dalla L.R. n° 17 del 29/11/2001, segue la disciplina del presente articolo relativa alle realizzazioni pertinenziali.

- Per le pertinenze:

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate)

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,020 mq/mq

- H = ml. 6,50.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Per lo smaltimento dei reflui civili ed industriali vale quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Per lo smaltimento delle acque reflue vale quanto prescritto dalle norme del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e dalla normativa vigente in materia.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, nonché le concimaie devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o attrezzature pubbliche o private. Per gli altri casi valgono le norme previste per le industrie insalubri di 1a classe, così come previsto dal D.M. 05/09/1994 e smi..

In caso di allevamenti di animali da ascriversi agli insediamenti insalubri di 1a classe, valgano le norme dettate dall'art. 216 del T.U.LL.SS. 1265/34 e ss.mm.ii.

²⁵ PTCP_Profilo di coerenza Allegato 1 - Parte 3

²⁶ PTCP_Profilo di coerenza Allegato 1 - Parte 3

²⁷ PTCP_Profilo di coerenza Allegato 1 - Parte 3

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpodereale, che siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo, secondo progetti dettagliati redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona, strettamente necessaria per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo, va limitata all'uso comune o esclusivo dei proprietari dei fondi limitrofi²⁸.

In tali zone ricadono, secondo quanto riportato nel PTCP di Avellino, elaborato QC01-B, aree di interesse archeologico, nelle quali per tutte le opere pubbliche si applicano le disposizioni degli articoli 95 e 96 del DLgs 163/06 e s.m.i. Nelle aree di interesse archeologico, riportate negli elaborati del presente piano, per tutte le opere di pubblica utilità e per le opere realizzate da soggetti privati che prevedono scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo va data preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica competente per territorio.²⁹

ART. 19 - ZONA E2 – AGRICOLA DI TUTELA AMBIENTALE ³⁰.

La Zona E2 riguarda aree boscate ed agricole sostanzialmente inedificate di particolare valenza paesaggistica ed agronomica e pedologica, dei rilievi collinari, e montani, caratterizzati dalla presenza di colture tradizionali di elevato valore produttivo e paesaggistico, nonché sottoposte a vincoli idraulici, idrogeologici. In queste aree la multifunzionalità agricola deve essere orientata al mantenimento di paesaggi rurali di elevata qualità ed al sostegno delle produzioni tipiche, alla valorizzazione delle filiere corte, al potenziamento dell'accoglienza rurale. In tali zone l'obiettivo è quello di conservare i mosaici agricoli e agroforestali e gli arboreti tradizionali; di conservare e rafforzare gli elementi diffusi diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, vegetazione ripariale) e le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra), vanno escluse dall'edificazione le aree forestali-boschive, nonché quelle direttamente interferenti con le aree non trasformabili per come indicate dal PTCP³¹.

L'indice di fabbricabilità fondiaria, su un lotto minimo di 10.000 mq., non potrà superare i seguenti valori:

- Per le residenze0,001 mq./mq, fino ad un max di 500 mc., da realizzarsi su un fondo unico di almeno mq.5000³².
- Per le pertinenze 0,005 mq/mq
- H = ml. 4,50
- Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione.

L'attività edilizia deve essere realizzata con tipologie, materiali e piantumazioni in armonia con i caratteri del contesto.

In tali zone andranno obbligatoriamente acquisiti preventivamente i pareri prescritti di carattere ambientale ed idrogeologico.

In ogni caso, per le aree ricadenti all'interno del Parco Regionale dei Monti Picentini, l'ammissibilità di realizzazioni edilizie connesse alle destinazioni agricole trova limitazione negli specifici regimi di disciplina delle aree "A" e "B" del Parco.

In tali zone ricadono, secondo quanto riportato nel PTCP di Avellino, elaborato QC01-B, aree di interesse archeologico, nelle quali per tutte le opere pubbliche si applicano le disposizioni degli articoli 95 e 96 del DLgs 163/06 e s.m.i. Nelle aree di interesse archeologico, riportate negli elaborati del presente piano, per tutte le opere di pubblica utilità e per le opere realizzate da soggetti privati che prevedono scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo va data preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica competente per territorio.³³.

²⁸ PTCP_Profilo di coerenza Allegato 1 - Parte 3

²⁹ PTCP_Profilo di coerenza Allegato 1 - Parte 3

³⁰ PTCP_Profilo di coerenza Allegato 1 - Parte 3

³¹ PTCP_Profilo di coerenza Allegato 1 - Parte 3

³² PTCP_Profilo di coerenza Allegato 1 - Parte 3

³³ PTCP_Profilo di coerenza Allegato 1 - Parte 3

ART. 20 - ZONA E3 – AGRICOLA SPECIALE DI TUTELA DEL PAESAGGIO FLUVIALE. ³⁴.

La zona E3 individua le aree agricole poste lungo il corso del Fiume Sabato.

Le strategie di intervento, nelle aree facenti parte di questa zona, vanno improntate alla riqualificazione e valorizzazione ambientale del territorio, alla riduzione del rischio idraulico e al recupero ambientale della fascia di pertinenza fluviale, dovendosi integrare le esigenze di tutela con quelle di difesa del suolo. A tal riguarda l'area potrà essere oggetto dell'istituzione di un Parco Fluviale, per una più adeguata tutela, valorizzazione ambientale/ecologica, paesaggistica di riassetto idrogeologico, e di disciplina dell'uso del suolo nella fascia spondale³⁵. L'istituzione di tale Parco è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo di cui all'art. 26 della L.R. 16/04 elaborato con specifico riferimento alla tutela e valorizzazione della zona ripariale.³⁶

All'interno di tale zona è consentito l'utilizzo di manufatti esistenti per finalità ricettive agrituristiche con annessi attrezzature come definite dalla L.R. n 15/08 e suo Regolamento n. 18 del 28/12/2009, quantunque siano sempre consentite le attività ordinarie come disciplinate dall'art.18 delle presenti norme.

La nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto nel presente articolo. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale, non è possibile, comunque, superare il rapporto di 0,001 metri quadri di Superficie lorda interna di pavimento (Slp) per metro quadro di Superficie territoriale, fino ad un massimo di 500 metri cubi di volumetria, da realizzarsi su un fondo unico di almeno mq 5000 in caso di lotti non contigui. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima. È ammesso ai sensi del punto 1.8 dell'allegato alla L.R. 14/82, l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio tecnico comunale.

- Per i fabbricati esistenti:

Per edifici ed alloggi da destinare ad utilizzazioni agrituristiche e miglioramento delle opere igienico sanitarie, termiche ed idriche e sistemazione ed arredamenti degli alloggi e servizi, è consentito il recupero, riattamento e riqualificazione funzionale, con i limiti di altezza e superficie previsti dalla L.R. n° 15/08 e dal suo regolamento d'attuazione.

I fabbricati possono essere destinati oltre che alla ricezione, anche alla vendita ed al consumo diretto di prodotti propri dell'azienda.

Per la costruzione di annessi agricoli, è consentita nel rispetto dei seguenti parametri rapportati alla qualità ed alla superficie territoriale delle colture praticate:

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto all'unità minima aziendale non inferiore a 5000 mq., pari a 0,015 mq/mq, in caso di produzioni agricole ad alto rendimento, quale coltura prevalente nell'ambito aziendale da dichiarare nel piano aziendale. Nel caso di produzioni agricole di non alto rendimento, l'unità minima aziendale, per l'espressione dell'indice, non può essere inferiore a 10.000 mq.

- H = 4,50m.

Le aree libere possono essere destinate all'allestimento di spazi attrezzati al gioco e tempo libero, campeggi attraverso la delimitazione di aree per la sosta di tende e di roulotte, , per un massimo di 5 tende e 3 roulotte.

E' fatto salvo in ogni caso il rispetto dei vincoli ex art.10, co.1, della L.21.11.2000, n.353 (Legge Quadro in materia di incendi boschivi) ed s.m.i.

Sono destinatari degli interventi previsti i singoli conduttori e/o gli operatori agrituristici singoli o associati e le associazioni regionali di operatori agrituristici che siano emanazione di associazioni a carattere nazionale.

³⁴ PTCP_ Profili di coerenza Allegato 1 - Parte 3

³⁵ PTCP_ Profili di coerenza Allegato 1 - Parte 3

³⁶ PTCP_ Profili di coerenza Allegato 1 - Parte 2

Nelle porzioni di territorio individuate come instabili dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno prevalgono le disposizioni e i divieti di cui al relativo Piano Stralcio in materia di rischio idrogeologico.

Per i proprietari frontisti sull’alveo del corso del fiume è disposto il rilascio di permesso di costruire convenzionato con il Comune, finalizzato alla realizzazione di una pista di servizio e manutenzione al corso d’acqua.

Viene prescritto un vincolo di inedificabilità entro 50 ml. dalle sponde del corso d’acqua. In tali fasce di rispetto, possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nonché gli interventi finalizzati al mantenimento e, ove non più presente, al ripristino della vegetazione ripariale, anche promuovendo, ovunque possibile, gli interventi di recupero della naturalità delle sponde mediante eliminazione degli elementi rigidi di arginatura in calcestruzzo previsti dall’articolo 8 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n.574 del 22 luglio 2002, nel rispetto della conservazione dello stato della natura³⁷. Inoltre la ricostruzione della vegetazione nelle aree denudate confinanti con le fasce fluviali attraverso la conservazione e la gestione della vegetazione presente e con esclusivo ricorso a criteri di silvicoltura naturalistica.

ART. 21 - ZONA F1 – ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

La Zona F1 riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di interesse locale (standard), così come previsti dal D.I. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.

La loro estensione globale deve soddisfare le esigenze specifiche delle attrezzature scolastiche, di interesse comune, delle attrezzature sportive, del verde pubblico attrezzato e dei parcheggi.

In tali zone il P.U.C. si attua per intervento edilizio diretto previa redazione ed approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione Comunale secondo i seguenti indici e parametri:

If	=	2,00	mc/mq
Rc	=	0,50	mq/mq
Sp	=	1	mq/10 mc
Ip	=	100	n./ha
Ds	=	si applica l’art. 32 delle presenti Norme di Attuazione	

ART. 22 - ZONA F2 – ATTREZZATURE DI INTERESSE SOCIALE E TERRITORIALE

La Zona F2 riguarda le aree per attrezzature sociali di interesse collettivo territoriale, quali attività, socio-culturali, assistenziali sia pubbliche che private, ecc.

In tali aree il P.U.C. si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto degli indici e delle prescrizioni di seguito riportate:

If	=	3,00	mc/mq
Rc	=	0,50	mq/mq
H	=	10,50	m
Dc	=	5	m.

Ds = si applica l’art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

Le superfici scoperte non destinate a parcheggio dovranno essere sistemate a verde vivo e a prato.

³⁷ PTCP_ Profili di coerenza Allegato 1 - Parte 3

ART. 23 - ZONA F3– ATTREZZATURE SPORTIVE

La Zona F3 riguarda aree per attrezzature pubbliche e private di interesse collettivo, quali attività partecipative, associative, ricreative, ricettive, sportive, ecc..

In tali zone il P.U.C. si attua per intervento edilizio diretto previa redazione ed approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale secondo i seguenti indici e parametri:

If	=	2,00	mc/mq
Sp	=	1	mq/10 mc
Ip	=	100	n°/ha
Df	=	10	m
Dc	=	5	m.

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

Ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. 1444/1968, a 100 mq. di SLP di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della L. 765/67).

Le superfici scoperte non destinate a parcheggio dovranno essere sistemate a verde vivo e a prato.

ART. 24 - ZONA F4– ATTREZZATURE RELIGIOSE (L.R. 5/3/1990 N.9)

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 9 del 05/03/90 le aree per attrezzature religiose sono state previste in misura tale da garantire lo standard minimo di 1 mq /ab.

In tali aree il piano si attua mediante intervento edilizio diretto, secondo i seguenti indici e parametri:

Iu	=	0,30	mq/mq
Rc	=	0,40	mq/mq
H	=	10,00	m
Sp	=	1,00	mq/10 mc
Df	=	10	m
Dc	=	5	m.

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

ART. 25 - ZONA F5 – ATTREZZATURE ECO-AMBIENTALI

La Zona F5 è riservata ad attrezzature eco-ambientali, come serbatoi, isole ecologiche e simili.

Nell'attuazione degli interventi, sia in quelli ex novo, sia in sede di bonifica, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed eseguire tutte le opere necessarie per evitare l'inquinamento del suolo e delle falde acquifere.

Per serbatoi idrici dovranno essere osservate le norme di cui alla deliberazione 4/2/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e s.m.i..

Per le installazioni di antenne si applica la disciplina specifica di cui al Regolamento Urbanistico Edilizio, nel rispetto della normativa vigente in materia.

³⁸ Nelle aree in questione esistono già sia il serbatoio "Alto" che quello "Basso". In particolare sull'area del serbatoio basso è stato presentato un progetto di ampliamento dello stesso che ha già acquisito tutti i pareri indispensabile compreso la Valutazione di Incidenza.

³⁸ Rif integr. V.I.

ART. 26 - ZONA F6 – ATTREZZATURE SCOLASTICHE

La Zona F6 riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici di interesse scolastico (standards), così come previsti dal D.I. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.
(vedi art. 21 con riferimento ai parametri utilizzati)

ART. 27 - ZONA F7 – VERDE PUBBLICO

La zona F7 riguarda aree a verde pubblico di inedificabilità assoluta rientranti negli standards pubblici di cui al D.M. 144/68 unitamente alle zone classificate F1, da destinarsi a superfici interamente permeabili.

ART. 28 - ZONA F8 – PARCHEGGIO

La Zona F6 riguarda aree riservate alle attrezzature e ai servizi pubblici per parcheggi, (standards), così come previsti dal D.I. 1444/68 e dalla successiva legislazione regionale.

ART. 29 - ZONA F9 – VINCOLO CIMITERIALE

Nelle aree ricadenti nella fascia di metri 100 dal perimetro del cimitero non sono ammesse nuove costruzioni a meno delle attrezzature cimiteriali.

Per gli edifici esistenti, ricadenti all'interno della fascia di rispetto, ai sensi dell'art. 28 della L.n.166 dell'01/08/2002, sono consentiti interventi di recupero, ovvero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.

E' comunque consentita la realizzazione di strade, parcheggi ed opere urbanizzative, nonché sistemazioni temporanee in caso di calamità naturali.

In tale Zona sono consentite nuove costruzioni per servizi cimiteriali, tombe e cappelle private.

La costruzione di tombe e cappelle private va disciplinata con apposito regolamento.

Gli interventi si attuano previa formulazione, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, di un Piano Regolatore Cimiteriale di dettaglio, fatti salvi gli interventi già programmati alla data di adozione del presente Piano Urbanistico Comunale.

ART. 30 - ZONA T – TURISTICO RESIDENZIALE

La Zona T comprende aree destinate alla realizzazione di edilizia turistico residenziale finalizzata alla realizzazione di seconde abitazioni, case vacanze, case per ferie, ovvero strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone, ivi comprese quelle di cui alla L.R. n.17/2001.

È inoltre consentito l'insediamento di funzioni accessorie e complementari quali alloggi di servizio per il proprietario o gestore, luoghi di svago, nel limite massimo del 30% della volumetria ammessa.

L'edificazione avviene con intervento diretto, redatto sulla base dei parametri di seguito specificati e che dovranno essere finalizzati al rafforzamento delle azioni di valorizzazione ambientale di seguito elencate:

- conservazione del bosco, della macchia arborea, dei filari arbustivi e delle aree di rinnovamento spontaneo, nonché razionale utilizzazione dei pascoli, dei seminativi e delle colture arboree;
- manutenzione e conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali di rilevante interesse paesaggistico e di tutela idrogeologica;
- conservazione e riqualificazione dell'edilizia rurale esistente.

Gli interventi saranno redatti mediante l'applicazione dei seguenti indici e parametri:

If	=	0,30	mc/mq
Rc	=	0,30	mq/mq
H	=	6,50	m
Sm	=	2500	mq o come definito graficamente.
Ip	=	100	n/ha

Ds = si applica l'art. 32 delle presenti Norme di Attuazione

I parametri Df (Distanza tra le fronti) e Dc (Distanza dai confini di proprietà) saranno rispettivamente non inferiori a 20 ml. e 10 ml.

Per fabbricati esistenti in tali zone, purché legittimamente assentiti, è consentito il cambio di destinazione d'uso per attività turistiche.

Almeno il 70% della superficie scoperta e delle aree limitrofe dovrà essere sistemata a verde attrezzato ed a servizio; dovranno essere previste aree per parcheggio nella misura prevista dall'art.41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 come modificato dalla L.122/89.

Le aree a parcheggio dovranno essere preferibilmente pavimentate con rivestimenti di tipo permeabile nel limite minimo del 70%.

³⁹ Per gli interventi previsti dal Piano Urbanistico Comunale, pur non creando, effetti significati sulla RETE NATURA 2000, si procederà ad elencare alcune misure compensative da mettere in pratica per poter conservare e migliorare gli habitat di flora e fauna presente sul territorio di Santa Lucia Serino

Zona T:

- ✓ operazioni volte alla conservazione del bosco, al mantenimento dei corridoi ecologici e quindi dei filari di alberi, al mantenimento dell'agricoltura tradizionale e alla manutenzione ordinaria e straordinaria per il consolidamento dell'aspetto naturalistico – vegetazionale;
- ✓ la realizzazione di fasce alberate di protezione ecologica non inferiore a 10 m. per la mitigazione dei probabili impatti indotti dalle strutture turistiche;
- ✓ realizzazione di pannelli informativi ed educativi atti a spiegare la fenologia delle diverse specie faunistiche e le peculiarità botaniche e degli habitat con le diverse comunità vegetali presenti nei luoghi per sensibilizzare i fruitori e la popolazione locale;
- ✓ tutti i punti riportati per le zone "B", "C", "C2".

ART. 31 - FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE

Fatta salva l'osservanza del vincolo autorizzativo di cui al D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., fissato in m. 150, è comunque sempre vietata ogni nuova costruzione, oltre che le relative opere di urbanizzazione, lungo i torrenti a scarsa portata per una fascia di profondità del limite del demanio di m.10.

³⁹ Rif. Integr. V.I. -
PTCP profili di coerenza

In tale fascia possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.

Ai sensi della Legge Regionale n.14/82 per gli edifici ad uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto di cui sopra, sono consentiti interventi con aumenti di volume non superiore al 10% di quello preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche, da realizzarsi sul lato opposto a quello dell'infrastruttura da salvaguardare.

ART. 32 - FASCIA DI RISPETTO STRADALE

Per le fasce di arretramento stradale si rinvia all'applicazione del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.Lgs. n. 360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610, come da tabelle di seguito riportate, nonché dalla Circolare 29/12/1997 n. 6709/97 (G.U. n. 38 del 16/12/1998).

È consentito il ripristino degli edifici esistenti a parità di volumetria esistente; è consentita inoltre la realizzazione degli impianti igienico-tecnologici eventualmente mancanti e gli ampliamenti degli edifici esistenti con le limitazioni di seguito distinte per tipologia di strada.

1. Canali – alberature – siepi – piantagioni fuori dal centro abitato

a) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.;

b) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m;

c) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

d) La distanza dal confine stradale, fuori dal centro abitato, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiori ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 5, e per quelli di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

2. Nuove costruzioni – ricostruzioni – ampliamenti fronteggianti strade – muri di cinta - recinzioni.

Le distanze di rispetto dal confine stradale, anche se non esaurientemente e puntualmente indicate negli elaborati grafici di Piano, vanno applicate come indicato nelle tabelle allegate.

È consentita la recinzione di aree prospicienti spazi e strade pubbliche mediante impiego di inferriata metallica.

Qualora il sottostante supporto murario sia di proprietà pubblica occorre apposito atto di assenso dell'Ente proprietario.

2.1 Ricomposizioni planovolumetriche fronteggianti strade

La costruzione o l'ampliamento dei fabbricati che concorrono alla ricomposizione delle cortine edilizie fronteggianti le strade è consentita in allineamento ai fabbricati preesistenti più vicini al confine stradale.

TAB. A - DISTANZE: FUORI DAL CENTRO ABITATO

A1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI - AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTI LE STRADE

(D. Igvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D. Igvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610).

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDA RIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE	
FASCIA DI RISPETTO	IN RETTILINEO	a) FUORI DAL CENTRO ABITATO	60	40	30	-	-	20 Strade Locali 10 Strade vicinali
	b) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	30	20	10	-	-	<i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i> 10	

IN CORRISPONDENZA DI INETRSEZIONI STRADALI A RASO E ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI	c) FUORI DAL CENTRO ABITATO	<p>- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.</p> <p>- ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p>
	d) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'interno della curva	<p>- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b); - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
a) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	<p>- All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).</p>	

A2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE (D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE
FASCIA DI RISPETTO	f) FUORI DAL CENTRO ABITATO	5	5	3	-	-	3
	<p>La distanza dal confine stradale, da rispettare per le recinzioni con altezza non superiore ad un metro sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo, non può essere inferiore ad un metro (1 m).</p> <p>La distanza dal confine stradale, da rispettare per le recinzioni con altezza superiore ad un metro sul terreno, costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo e per le recinzioni con altezza inferiore ad un metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo, non può essere inferiore a tre metri (3 m).</p>						
IN RETTILINEO	g) all'interno delle zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi.	-	-	-	-	-	<p><i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri</i></p> <p>1</p>

IN CORRISPONDENZA DI INERSEZIONI STRADALI A RASO E ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI	h) FUORI DAL CENTRO ABITATO	<p>- INTERSEZIONI STRADALI Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti a) e b) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti a) e b) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.</p> <p>- ALL'INTERNO DEGLI SVINCOLI È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p>
	CURVE	<p>- All'interno della curva si deve assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione o di deposito, osservando le seguenti norme: La fascia di rispetto nelle curve fuori dal centro abitato, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati nei precedenti punti a) e b). - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata nei precedenti punti a) e b) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
	l) FUORI DAL CENTRO ABITATO all'esterno della curva	- All'esterno della curva si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo e, quindi, tali fasce risultano indicate nei precedenti punti a) e b).

TAB. B - DISTANZE: ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO**B1) NUOVE COSTRUZIONI - RICOSTRUZIONI CONSEGUENTI A DEMOLIZIONI INTEGRALI - AMPLIAMENTI FRONTEGGIANTI LE STRADE**

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE	
FASCIA DI RISPETTO	RETTILINEO E/O IN CURVA	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in presenza di strumento urbanistico vigente	30	-	-	20	<i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 10</i>	<i>La distanza minima dal confine stradale è stabilita in metri 5</i>
	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO in assenza di strumento urbanistico vigente	30	-	-	20	20	10	

	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO	ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	<p>Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.</p>
	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A LIVELLI SFALSATI	ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	<p>È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p>

B2) COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DI MURI DI CINTA DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA LATERALMENTE ALLE STRADE

(D.lgvo n. 285 del 30/04/1992 modificato dal D.lgvo n.360 del 10/09/1993, DPR n. 495 del 19/12/1992 modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610)

UBICAZIONE DEI MANUFATTI DA REALIZZARE		Tipo A AUTOSTRADE	Tipo B STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI	Tipo C STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE	Tipo D STRADE URBANE DI SCORRIMENTO	Tipo E STRADE URBANE DI QUARTIERE	Tipo F STRADE LOCALI URBANE O EXTRAURBANE	
FASCIA DI RISPETTO	RETTILINEO E/O IN CURVA	f) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	3	-	-	2	1	0,5
	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A RASO	g) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	Alle fasce di rispetto indicate nei precedenti punti f) e g) si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nei precedenti punti f) e g) afferenti al rispettivo tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i due punti estremi.					
	IN CORRISPONDENZA DI INTERSEZIONI STRADALI A LIVELLI SFALSATI	h) ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	È vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione, che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.					
Norma comune a tutte le ubicazioni del manufatto (rettilineo, curva, ecc.)		Le recinzioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario delle strade, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.						

ART. 33 - FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO

Nelle aree ricadenti nella fascia di rispetto del metanodotto non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni.

Sono tuttavia consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di strade e di parcheggi.

ART. 34 - FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO

La distanza da osservare per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, è la seguente:

- a) metri 10 (per linee a 132 KV);
- b) metri 18 (per linee a 220 KV);
- c) metri 28 (per linee a 380 KV).

Per le linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV e inferiore a 380 KV, la distanza di rispetto è calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

Per linee a tensione nominale inferiore a 132 KV restano ferme le distanze previste dal D.I. 16/01/1991. Per eventuali linee a tensione superiore a 380 KV le distanze di rispetto sono stabilite dalla Commissione Tecnica Scientifica di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23/04/92 n. 104.

Sono fatte salve più restrittive disposizioni normative di settore intervenute.

ART. 35 - RISPETTO CORPI IDRICI (SORGENTI)

Ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., è stato stabilito che, su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

A) Zona di tutela assoluta.

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

B) Zona di rispetto

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazione d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zone di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

h) gestioni di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

C) Zone di protezione

Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni della Regione per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure concernenti la destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

La Regione, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individua e disciplina, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

a) aree di ricarica della falda;

b) emergenze naturali ed artificiali della falda;

c) zone di riserva.

In assenza della delimitazione regionale, nelle porzioni di territorio circostanti le risorse idriche sotterranee captate, è vietato in un raggio di 200 metri dal punto di captazione o derivazione l'insediamento dei centri di pericolo e delle attività elencate all'articolo 21, comma 5, del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.

Sono fatte salve più restrittive disposizioni normative di settore intervenute.

Il Progettista
Gianfranco Guarino
architetto